

NECSI[®]

In collaborazione con



INCONTRO TECNICO GRATUITO

REACH e CLP

Hai valutato l'impatto per la tua azienda?

Mercoledì 30 settembre 2009
09:00 / 12:30, Hotel Viest



RELATORE


dott.ssa Marta Simion - Centro REACH Veneto

**Distinzione tra sostanze, preparati,
articoli a rilascio intenzionale e non
intenzionale**

Evento organizzato da 

"REACH e CLP: Hai valutato l'impatto per la tua azienda?" - Vicenza, 30/09/2009
Dott. Michele Checchin - Dott.ssa Marta Simion

Distinzione tra sostanze, preparati, articoli a rilascio intenzionale e non intenzionale

Evento organizzato da 

"REACH e CLP: Hai valutato l'impatto per la tua azienda?" - Vicenza, 30/09/2009
Dott. Michele Checchin - Dott.ssa Marta Simion




- Distinzione tra sostanze, preparati, articoli a rilascio intenzionale e non intenzionale;
- Procedure operative per gli assemblatori ed importatori di articoli;
- Definire un uso secondo il REACH;
- Il quadro sanzionatorio;
- REACH, rifiuti e recupero;
- Come strutturare le comunicazioni verso clienti e fornitori;

Il Regolamento REACH disciplina le sostanze chimiche. Durante il loro ciclo di vita queste possono essere utilizzate in quanto tali, entrare a far parte di preparati, essere rilasciate intenzionalmente da un articolo oppure diventare componenti di un articolo a rilascio non intenzionale di sostanze.

Cos'è un articolo:

Un oggetto composto da una o più sostanze o preparati a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano **la funzione di uso finale** in misura maggiore della sua composizione chimica.




<p>Articoli a rilascio intenzionale di sostanze (<u>art. 7 comma 1</u>)</p>  <p><i>Oggetti con una funzione propria a cui il rilascio di una sostanza o preparato conferisce una funzione accessoria o un valore aggiunto</i></p> <p>ESEMPI: oggetti profumati, imballaggi che rilasciano sostanze antiossidanti</p>	<p>Articoli a rilascio non intenzionale di sostanze (<u>art. 7 comma 2</u>)</p>  <p><i>Oggetti che non sono stati costruiti per rilasciare sostanze o preparati, ma che possono rilasciare sostanze durante il loro ciclo di vita (costruzione, uso, manutenzione, smaltimento)</i></p> <p>ESEMPI: minuteria metallica, oggetti in plastica, abbigliamento...</p>
<p>Evento organizzato da  "REACH e CLP: Hai valutato l'impatto per la tua azienda?" - Vicenza, 30/09/2009 Dott. Michele Checchin – Dott.ssa Marta Simior</p>	

ATTENZIONE: oggetti per i quali il rilascio della sostanza non conferisce alcuna funzione accessoria o valore aggiunto, non sono in genere considerati articoli a rilascio intenzionale ma si tende piuttosto a considerarli contenitori di preparati!


ESEMPIO: La penna



CONTENITORE DI PREPARATO (penna)	=	ARTICOLO A RILASCIO NON INTENZIONALE (contenitore)	+	PREPARATO (inchiostro)
-------------------------------------	---	-------------------------------------------------------	---	---------------------------

Evento organizzato da  "REACH e CLP: Hai valutato l'impatto per la tua azienda?" - Vicenza, 30/09/2009
Dott. Michele Checchin – Dott.ssa Marta Simior

Distinguere tra articolo a rilascio non intenzionale, preparato dentro un contenitore, articolo a rilascio intenzionale e sostanza/preparato non è sempre facile e immediato.



ALLO SCOPO È STATA PUBBLICATA
UNA LINEA GUIDA DI 118 PAGINE!




Il primo passo per distinguere un articolo da una sostanza o preparato è **identificare la sua funzione:**

Forbici  tagliare;

Radio  ricevere e amplificare le onde radio;

Scopa  spazzare;



Si stabilisce poi se tale funzione è dovuta maggiormente alla composizione chimica o a forma/superficie/disegno

Nel caso di oggetti con un preparato al loro interno, abbiamo quindi 3 possibili ipotesi:

1. contenitori di preparati;



2. Articoli a rilascio non intenzionale;



3. Articoli a rilascio intenzionale.




Materiale grezzo sotto processo (semilavorati)

Per questa situazione la linea guida propone alcune domande orientative.


Tuttavia ciò che risulta più utile è identificare il punto di transizione dalla fase di preparato/sostanza a quella di articolo

ESEMPIO: Plastica



Evento organizzato da NECSI


"REACH e CLP: Hai valutato l'impatto per la tua azienda?" - Vicenza, 30/09/2009
Dott. Michele Checchin - Dott.ssa Marta Simion



Evento organizzato da NECSI

"REACH e CLP: Hai valutato l'impatto per la tua azienda?" - Vicenza, 30/09/2009
Dott. Michele Checchin - Dott.ssa Marta Simion

ESEMPIO: Alluminio



Evento organizzato da NECSI

"REACH e CLP: Hai valutato l'impatto per la tua azienda?" - Vicenza, 30/09/2009
Dott. Michele Checchin - Dott.ssa Marta Simion

Distinguere tra articolo a rilascio intenzionale, articolo a rilascio non intenzionale, sostanza e preparato è decisamente importante perché da tale distinzione può dipendere l'essere soggetti o meno alla registrazione.



Infatti quando le sostanze sono :

1. prodotte/importate in quanto tali;
 2. importate all'interno di preparati;
 3. Intenzionalmente rilasciate da un articolo;
- SONO SOGGETTE A REGISTRAZIONE**

PER GLI ARTICOLI A RILASCIO NON INTENZIONALE NON È PREVISTA LA REGISTRAZIONE

Evento organizzato da NECSI

"REACH e CLP: Hai valutato l'impatto per la tua azienda?" - Vicenza, 30/09/2009
Dott. Michele Checchin - Dott.ssa Marta Simion

Procedure operative per gli assemblatori ed importatori di articoli.

Evento organizzato da 

"REACH e CLP: Hai valutato l'impatto per la tua azienda?" - Vicenza, 30/09/2009
Dott. Michele Checchin – Dott.ssa Marta Simion

ARTICOLI A RILASCIO NON INTENZIONALE

Contrariamente a quanto accade a sostanze e preparati, il REACH non richiede di conoscere tutte le sostanze introdotte in Europa all'interno degli articoli a rilascio non intenzionale.



Mentre per le sostanze prodotte/importate in quanto tali o importate all'interno di preparati vige la regola del "pericolose fino a prova contraria", per gli articoli a rilascio non intenzionale è previsto un altro iter.

GLI ADEMPIMENTI LEGATI AGLI ARTICOLI A RILASCIO NON INTENZIONALE RIGUARDANO SOLTANTO UN ELENCO DI SOSTANZE RITENUTE PARTICOLARMENTE PERICOLOSE (SVHC)

Evento organizzato da 

"REACH e CLP: Hai valutato l'impatto per la tua azienda?" - Vicenza, 30/09/2009
Dott. Michele Checchin – Dott.ssa Marta Simion

LA LISTA S.V.H.C. (Substances of Very High Concern)

- ✓ È contenuta nell'allegato XIV del REACH;
- ✓ È una lista dinamica, quindi destinata ad allungarsi con il tempo (si stima che potrebbe arrivare a interessare c.ca 1.500 sostanze);
- ✓ Contiene le sostanze identificate come pericolose secondo i criteri specificati nell'allegato XV del REACH;
- ✓ Tali sostanze non sono necessariamente bandite, ma sono soggette alla procedura di AUTORIZZAZIONE;
- ✓ Per gli adempimenti fa fede la pubblicazione della "candidate list", (è la fase attuale) e non quella successiva della trascrizione nell'allegato XIV.

LA LISTA S.V.H.C. (Substances of Very High Concern)

Substance name	EC number (CAS number)	Basis for identification as a SVHC
Anthracene	204-371-1	Persistent, bioaccumulative and toxic
4,4'- Diaminodiphenylmethane	202-974-4	Carcinogen, cat. 2
Dibutyl phthalate	201-857-4	Toxic for reproduction, cat. 2
Cobalt dichloride	231-589-4	Carcinogen, cat. 2
Diarsenic pentaoxide	215-116-9	Carcinogen, cat.1
Diarsenic trioxide	215-481-4	Carcinogen, cat.1
Sodium dichromate	234-190-3 (7789-12-0 10588-01-9)	Carcinogen, cat. 2; Mutagen, cat. 2 Toxic for reproduction, cat. 2
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)	201-323-4	Very persistent and very bioaccumulative
Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	204-211-0	Toxic for reproduction, cat.2
Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified (α-HBCDD, β-HBCDD, γ-HBCDD)	247-146-4 and 221-695-9 (134237-55-6, 134237-51-7, 134237-52-8)	Persistent, bioaccumulative and toxic
Alkanes, C10-13, cloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)	287-476-5	Persistent, bioaccumulative and toxic Very persistent and very bioaccumulative
Bis(t-butyltin)oxide	200-268-0	Persistent, bioaccumulative and toxic
Lead hydrogen arsenate	232-064-2	Carcinogen, cat. 1 Toxic for reproduction cat. 1
Benzyl butyl phthalate	201-622-7	Toxic for reproduction, cat. 2
Triethyl arsenate	427-700-2	Carcinogen, cat. 1

NOTA:

Prima della pubblicazione della candidate list, è visibile il "proposal" e quindi è possibile attivarsi per tempo se viene proposta una sostanza che sapete di utilizzare;

Assieme alla lista sono pubblicati i dossier redatti secondo l'all. XIV dove ci sono anche gli usi noti.

Lista su:

www.echa.europa.eu

Sezione "consultation"

LA LISTA S.V.H.C. Pubblicato un nuovo proposal per 15 sostanze

www.echa.europa.eu

Public consultation

In accordance with the REACH Regulation, ECHA invites stakeholders to comment on the following proposals for tests, proposals for harmonisation of classification and labelling, and proposals for authorisation.


Substance name	CAS number	EC number	Authority	Reason for proposing	Date of publication	Deadline for commenting	Link to the Annex XV report	Link to commenting form
2,4-Dinitrotoluene	121-14-2	204-690-0	Spain	CMR	31/08/09	15/10/09	2,4-Dinitrotoluene	2,4-Dinitrotoluene
Anthracene oil	90640-80-5	292-602-7	Germany	PBT	31/08/09	15/10/09	Anthracene oil	Anthracene oil
Anthracene oil, anthracene paste, dist. Lights	91995-17-4	295-278-5	Germany	PBT	31/08/09	15/10/09	Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction	Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction
Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction	91995-15-2	295-275-9	Germany	PBT	31/08/09	15/10/09	Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction	Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction
Anthracene oil, anthracene low	90640-82-7	292-604-8	Germany	PBT	31/08/09	15/10/09	Anthracene oil, anthracene low	Anthracene oil, anthracene low
Anthracene oil, anthracene paste	90640-81-6	292-603-2	Germany	PBT	31/08/09	15/10/09	Anthracene oil, anthracene paste	Anthracene oil, anthracene paste
Bis(2-ethylhexyl)phthalate	84-69-5	201-553-2	Germany	CMR	31/08/09	15/10/09	Bis(2-ethylhexyl)phthalate	Bis(2-ethylhexyl)phthalate
Alumino-silicate, Refractory Ceramic Fibres		(880-017-00-87)	Germany	CMR	31/08/09	15/10/09	Alumino-silicate, Refractory Ceramic Fibres	Alumino-silicate, Refractory Ceramic Fibres
Zirconia Alumino-silicate, Refractory Ceramic Fibres		(880-017-00-27)	Germany	CMR	31/08/09	15/10/09	Zirconia Alumino-silicate, Refractory Ceramic Fibres	Zirconia Alumino-silicate, Refractory Ceramic Fibres
Lead chromate	7758-97-6	231-846-0	France	CMR	31/08/09	15/10/09	Lead chromate	Lead chromate
Lead chromate molybdate sulfate red (C.I. Pigment Red 104)	12656-85-8	235-759-3	France	CMR	31/08/09	15/10/09	Lead chromate molybdate sulfate red (C.I. Pigment Red 104)	Lead chromate molybdate sulfate red (C.I. Pigment Red 104)
Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)	1344-37-2	215-603-7	France	CMR	31/08/09	15/10/09	Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)	Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)
Acrylamide	7506-1	201-173-7	Netherlands	CMR	31/08/09	15/10/09	Acrylamide	Acrylamide
Tin(2-chloroethyl)phosphate	115-96-8	204-116-5	Austria	CMR	31/08/09	15/10/09	Tin(2-chloroethyl)phosphate	Tin(2-chloroethyl)phosphate
Coal tar pitch, high temperature	65996-93-2	266-078-2	European Commission	PBT/CMR	31/08/09	15/10/09	Coal tar pitch, high temperature	Coal tar pitch, high temperature

* Index number in Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/540/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006

Evento organizzato da NECSI

“REACH e CLP: Hai valutato l’impatto per la tua azienda?” - Vicenza, 30/09/2009
Dott. Michele Checchin – Dott.ssa Marta Simion

SVHC: dal Proposal all'allegato XIV



Evento organizzato da NECSI

“REACH e CLP: Hai valutato l’impatto per la tua azienda?” - Vicenza, 30/09/2009
Dott. Michele Checchin – Dott.ssa Marta Simion

POTENZIALMENTE RIENTRANO NELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE LE SOSTANZE SVHC:


- Art. 57(a)** Sostanze cancerogene cat. 1 e 2 (R45, R49)
- Art. 57(b)** Sostanze mutagene cat. 1 e 2 (R46)
- Art. 57(c)** Sostanze tossiche per la riproduzione cat. 1 e 2 (R60, R61)
- Art.57(d,e)** Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche –PBT (criteri in allegato XIII) e sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili – vPvB (criteri in allegato XIII)
- Art. 57(f)** Sostanze che pur non rientrando nei criteri precedenti possono presentare rischi analoghi per l'uomo e per l'ambiente, quali i distruttori endocrini

OBLIGHI PER I PRODUTTORI/IMPORTATORI/ASSEMBLATORI DI ARTICOLI

Articoli a rilascio intenzionale

IMPORTATI 

REGISTARE le sostanze rilasciate in quantità maggiore di 1 ton/anno

PRODOTTI/ASSEMBLATI 

REGISTARE le sostanze rilasciate in quantità maggiore di 1 ton/anno

A MENO CHE NON SIANO GIÀ STATE REGISTRATE PER QUELL'USO

INOLTRE adempiere agli obblighi previsti per gli articoli a rilascio non intenzionale

QUALI SONO I POSSIBILI ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ARTICOLI A RILASCIO NON INTENZIONALE?

OBBLIGO 1: Comunicazione ai sensi dell'art. 33 del REACH
obbligo attivo da: 28/10/2008

OBBLIGO 2: Notifica ai sensi dell'art. 7(2) del REACH
obbligo attivo da: 01/06/2011

GLI ARTICOLI A RILASCIO NON INTENZIONALE

OBBLIGO 1: Comunicazione ai sensi dell'art. 33 del REACH
obbligo attivo da: 28/11/2008

Quando scatta: quando è presente una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p

Cosa fare: informare il cliente aziendale della presenza di tale sostanza nell'articolo fornito.

OBBLIGO 2: Notifica ai sensi dell'art. 7(2) del REACH
obbligo attivo da: 01/06/2011

Quando scatta: quando è presente una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p E INOLTRE la quantità di tale sostanza in tutti gli articoli supera 1 ton/anno.

Cosa fare: procedura di notifica all'ECHA.

GLI ARTICOLI A RILASCIO NON INTENZIONALE

Nota sulle tempistiche


- **Comunicazione al cliente (art.33): NON APPENA LA SOSTANZA È INCLUSA NELLA LISTA CANDIDATI**
- **Notifica: ENTRO 6 MESI DALL'INCLUSIONE DELLA SOSTANZA NELLA LISTA CANDIDATI, E COMUNQUE NON PRIMA DI GIUGNO 2011**

Nota sulle quantità

- **La comunicazione al cliente (art.33) è INDIPENDENTE DALLA SOGLIA DI 1 TON/ANNO**

GLI ARTICOLI A RILASCIO NON INTENZIONALE

Caso 1: Importazione diretta dell'articolo




Caso 2: Assemblaggio di articoli



Evento organizzato da NECSI

"REACH e CLP: Hai valutato l'impatto per la tua azienda?" - Vicenza, 30/09/2009
Dott. Michele Checchin - Dott.ssa Marta Simion

Caso 2: Assemblaggio di articoli



Evento organizzato da NECSI

"REACH e CLP: Hai valutato l'impatto per la tua azienda?" - Vicenza, 30/09/2009
Dott. Michele Checchin - Dott.ssa Marta Simion

Caso 2: Assemblaggio di articoli

NOTA:

**Negli articoli assemblati, o articoli complessi, la soglia dello 0,1%
va calcolata sul peso DELL'ARTICOLO FINITO**



**Tuttavia alcuni stati membri (Austria, Belgio, Danimarca, Francia,
Germania e Svezia) hanno già fatto ricorso per ottenere che la
soglia sia applicata sull'articolo semplice (parte omogenea).**

Definire un uso secondo il REACH

MA COSA SI INTENDE CON "REGISTRATA PER QUELL'USO"?

Per identificare un uso il Reach utilizza un sistema formato da 4 descrittori:


Settore d'uso (SU) – es. *lavorazione dei metalli* – 23 SU identificati, con la possibilità di descrivere un uso diverso;

Categoria di prodotto (PC) – es. *cosmetici* - 38 PC identificate, con la possibilità di descrivere una PC diversa;

Categoria di processo (PROC) – es. *uso come reagente di laboratorio* - 19 PROC identificate, con la possibilità di descrivere una PROC diversa;

Categoria di articolo (AC) – es. *legno per giocattoli* – 19 AC identificate per gli articoli senza rilascio intenzionale, 9 per quelli a rilascio intenzionale.

GLI USI IDENTIFICATI



NOTA: Le tabelle con l'elenco dei 4 descrittori si trovano nel capitolo R.12 della "Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment" pubblicata dall'ECHA.

GLI USI IDENTIFICATI

NOTA: Quindi riguardo alla notifica per “registrata per quell’uso” si intenderà identificata con la corretta categoria di articolo!

Allo stesso modo si farà riferimento alla categoria di articolo della sostanza rilasciata per la costruzione di un articolo a rilascio intenzionale.

Il quadro sanzionatorio

REACH e sanzioni

L'iter di emanazione delle sanzioni per la mancata applicazione del REACH è stato lungo e considerevolmente disallineato con le tempistiche previste dal regolamento.

Ricordiamo soltanto che una prima bozza di disciplina sanzionatoria, approvata dal Consiglio dei Ministri nel novembre 2008, era stata poi respinta.

Finalmente, con molto ritardo sulla data imposta all'Italia, **il 24 settembre 2009 è stato pubblicato il D.Lgs. N. 133**, che disciplina nel territorio nazionale le sanzioni dovute alla mancata applicazione del REACH.

Alcune sanzioni per gli utilizzatori a valle

Rif. REACH	OBBLIGO	SANZIONE
Art.6,7,8,12,17	Registrazione e notifica	<ul style="list-style-type: none">• Da 15.000 a 90.000 € per mancata registrazione;• Da 10.000 a 60.000 € per errata registrazione;
Art. 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36	Trasmissione di informazioni - SDS	<ul style="list-style-type: none">• Da 10.000 a 60.000 € per mancata fornitura SDS• Da 10.000 a 60.000 € per mancata aggiornamento SDS (in casi definiti riguardanti autorizzazione, restrizione, nuovi pericoli)• Da 3.000 a 18.000 € per mancata aggiornamento SDS• Da 3.000 a 18.000 € per mancata fornitura SDS in italiano• Da 10.000 a 60.000 € per omissione scenari nella SDS
Art. 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36	Trasmissione di informazioni – sostanze non pericolose e articoli	<ul style="list-style-type: none">• Da 10.000 a 60.000 € per mancata comunicazione informazioni quando non è prescritta una SDS• Da 5.000 a 30.000 € per omessa comunicazione SVHC negli articoli
Art. 35	Accesso dei lavoratori alle informazioni	<ul style="list-style-type: none">• Da 15.000 a 90.00 € per il datore di lavoro che non rende accessibili ai lavoratori SDS e informazioni equivalenti
Art. 37,38 e 39	Conformità agli usi e trasmissione informazioni	<ul style="list-style-type: none">• Da 10.000 a 60.000 € per mancata redazione CSR da parte dell'utilizzatore a valle
Art 56, 60 (All. XIV)	Autorizzazione	<ul style="list-style-type: none">• Da 40.000 a 150.000 € o 3 mesi arresto per immissione sul mercato o uso non consentito di sostanza soggetta ad autorizzazione
Art. 67 (All. XVII)	Restrizione	<ul style="list-style-type: none">• Da 40.000 a 150.000 € o 3 mesi arresto per immissione sul mercato o uso non consentito di sostanza soggetta a restrizioni

Chi controlla?

In Italia l'autorità competente è il Ministero della Salute (ora Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali). È stato anche istituito il Centro Nazionale per le sostanze Chimiche presso l'Istituto Superiore di Sanità.

Il CSC e l'agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT) sono i due principali enti chiamati a fornire supporto tecnico-scientifico al Ministero della Salute.

I controlli saranno effettuati da:

- ARPA
- ASL
- Agenzia delle Dogane
- ISPESL

- Il Regolamento CLP;
- CLP: le nuove schede di sicurezza ed etichette;
- Periodo transitorio e prossime scadenze.

REACH: Rifiuti e Recupero


Evento organizzato da 

"REACH e CLP: Hai valutato l'impatto per la tua azienda?" - Vicenza, 30/09/2009
Dott. Michele Checchin – Dott.ssa Marta Simion

RICICLAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI

Il Regolamento REACH non esenta i rifiuti dalle sue disposizioni ma spiega che **i rifiuti non sono una sostanza, un preparato o un articolo** secondo il significato di REACH. Ciò poiché quando il possessore scarta, intende scartare o deve scartare qualcosa, questa perde il suo status di sostanza, preparato o articolo, usati dalla relativo possessore per uno scopo specifico.

Ai fini pratici **questa spiegazione può essere considerata un'esenzione dei rifiuti dai requisiti di REACH** (art. 2 comma 2 Regolamento 1907/2006).

Evento organizzato da 

"REACH e CLP: Hai valutato l'impatto per la tua azienda?" - Vicenza, 30/09/2009
Dott. Michele Checchin – Dott.ssa Marta Simion

RICICLAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI

Il problema sorge quando un rifiuto cessa di essere tale e diventa una MPS – la MPS non è più esentata dal REACH ma a quel punto **SI È INTERROTTA LA CATENA DELLE INFORMAZIONI!**

L'attività di recupero è da considerarsi **un'attività di produzione di sostanze** a tutti gli effetti.

Può godere dell'esenzione dalla registrazione purchè siano soddisfatte alcune condizioni:

RICICLAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI

DA REGOLAMENTO (art. 2, comma 7d) Sono esentate dalla registrazione le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute in articoli, recuperate nella Comunità se:

1. Già registrate;
2. La sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata;
3. Le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 (scheda dati di sicurezza) in merito alla sostanza registrata sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.

I Consideranda iniziali intendono agevolare il recupero:


Per garantire la praticabilità e preservare gli incentivi al riciclaggio e al recupero dei rifiuti, i rifiuti non dovrebbero essere considerati sostanze, preparati o articoli a norma del presente regolamento.

Le comunicazioni verso clienti e fornitori

4. Cosa consigliamo di evitare:

- Sottoporre questionari di decine di pagine;
- Richiedere informazioni non necessarie (es, obblighi di registrazione verso i fornitori di articoli);
- Fornire informazioni non necessarie ai clienti;
- In genere, comunicazioni eccessivamente complesse ed articolate.

RICICLAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI



È garantita la filiera
delle informazioni



**INTERRUZIONE
DELLA FILIERA!**



**Le informazioni sono
state perse!**

RICICLAGGIO E RECUPERO DI RIFIUTI

Capire come applicare l'esenzione prevista dall'art.2(7d) e come comportarsi con gli altri obblighi (CSR, usi, ecc.) non è ancora sempre chiaro.

Per quanto riguarda la registrazione, l'esenzione può essere invocata a queste condizioni:

1. esiste una registrazione effettuata da qualche attore europeo per tale sostanza;
2. nello stabilimento sono disponibili schede di sicurezza o eventualmente altre informazioni sulla sicurezza della sostanza recuperata.

Come strutturare le comunicazioni verso clienti e fornitori

Le comunicazioni verso clienti e fornitori

1. Cosa richiedere ai fornitori di sostanze/preparati:

- Avvenuta preregistrazione: il fornitore può rispondere, ad esempio, con una dichiarazione, fornendo il numero di preregistrazione, inserendo il numero di preregistrazione nella SDS....
- Aggiornamento delle SDS: i primi aggiornamenti sui contenuti delle SDS avverranno dopo il 2010, quando saranno effettuate le prime registrazioni.
- Solo nel caso in cui si effettui un uso molto particolare di una sostanza, richiedere di visionare gli scenari di esposizione che il fornitore sta predisponendo per la registrazione.

Le comunicazioni verso clienti e fornitori

2. Cosa richiedere ai fornitori di articoli:

Se il fornitore di articoli è una società europea, non è necessaria alcuna richiesta. Infatti la norma prevede che in caso di presenza di una sostanza SVHC all'interno dell'articolo il cliente sia avvertito automaticamente, senza bisogno di sollecitare una comunicazione.

Consigliamo di effettuare una richiesta soltanto se esiste il ragionevole dubbio che il fornitore non sia a conoscenza dei suoi obblighi.

Se il fornitore di articoli è una società extra-europea, è necessario chiedere se all'interno degli articoli forniti sono presenti sostanze SVHC e, in caso affermativo, se la percentuale in peso presente in ogni singolo articolo supera lo 0,1%

Le comunicazioni verso clienti e fornitori

3. Cosa comunicare ai clienti:

Se il cliente acquista articoli, soltanto nel caso in cui questi contengano sostanze SVHC è obbligatorio comunicare quanto meno il nome di tali sostanze ed eventuali precauzioni per l'uso in sicurezza dell'oggetto. In caso di assenza di sostanze SVHC, nessuna comunicazione è dovuta.

Se il cliente acquista sostanze o preparati, è necessario fornire:

1. Scheda di sicurezza aggiornata
2. Informazioni disponibili sullo stato di preregistrazione-registrazione delle sostanze fornite.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE